

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29817 Anno 2020

Presidente: ACETO ALDO

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienda: 09/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Manarin Janos, nato a Pieve di Soligo il 08/07/1965

avverso la sentenza del 17/12/2018 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito per l'imputato l'avv. P.G. Muccari in sost. dell'avv. Loris Tosi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta a Manarin Janos nella misura di mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omesso versamento di Iva per l'ammontare di € 454.999,25, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per l'anno di imposta 2012, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno successivo. In Pieve di Soligo il 27/12/2013.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti



strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'esclusione del dolo per effetto della crisi economica che aveva investito la società. Argomenta il difensore del ricorrente che la conferma della condanna non troverebbe aggancio nelle risultanze processuali e segnatamente avrebbe omesso di considerare l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis* legge fall., predisposto dalla società finalizzato a risolvere l'esposizione debitoria dell'intero gruppo Siloma, accordo inserito in un piano industriale, per gli anni 2014-2018, per il risanamento del gruppo. In tale ambito dovrebbe escludersi che l'omissione sia imputabile ad una scelta dell'imprenditore. In secondo luogo, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che non sempre era stato corrisposto il pagamento del prezzo delle fatture di vendita del 2012 da parte dell'acquirente, sicchè l'iva non sarebbe mai entrata nelle casse della società. Sussisterebbe un caso di forza maggiore, ex art. 45 cod.pen., che esclude la punibilità.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione sulla determinazione della pena base superiore al minimo di legge (mesi otto di reclusione) e chiede l'esclusione della confisca riservandosi la produzione del versamento dell'imposta.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

Se è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, (in tal senso Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. *ref*)

259425 - 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568), il ricorso dell'imputato non si confronta neppure con le ragioni della decisione con la quale i giudici del merito hanno escluso la rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del dolo del reato.

5. La sentenza impugnata, in risposta alle censure difensive con le quali l'imputato allegava, quale causa giustificativa dell'omissione, le molteplici iniziative economiche intraprese per fronteggiare la crisi economica, ha escluso la non imputabilità della crisi economica, ritenendola, al contrario, imputabile a scelte consapevolmente assunte dall'imputato (pag.6), segnatamente la scelta di proseguire l'attività produttiva nonostante il calo di fatturato, l'aumento dell'esposizione dei debiti anche quelli verso l'erario, l'avere privilegiato, per decisione imprenditoriale, il pagamento di certi creditori, la tardiva riduzione del compenso agli amministratori e dell'apporto dei capitali in un contesto nel quale, evidenziava, la sentenza impugnata, l'esistenza di un importante patrimonio personale dell'imputato, ragioni della decisione non censurate dal ricorrente che si limita ad allegare l'omessa valutazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che era inserito in un piano industriale per gli anni 2014-2018, e dunque proposto in un periodo posteriore rispetto all'omissione, costituente momento in cui si è perfezionato il reato, del 2012, e la generica affermazione, rimasta priva di dimostrazione, del mancato incasso del prezzo delle fatture di vendita.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dello *ius receptum* di questa Corte e lo ha argomentato in modo congruo e privo di illogicità.

Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190). In altri termini l'indagato deve allegare la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).

Nel caso di cui si ci occupa, in cui all'imputato è contestato l'omesso versamento dell'iva, l'onere probatorio è ancor più rigoroso poiché il tributo da

versare (l'iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell'operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale.

A fronte di ciò il ricorrente, per un verso non si confronta, omettendo ogni considerazione sulle ragioni della decisione secondo cui l'imputabilità della crisi economica era dovuta alle sue scelte imprenditoriali (vedi *supra*) e, per altro verso, ~~attraverso~~ allega iniziative posteriori alla scadenza dell'obbligo e comunque non dimostrate.

Al riguardo osserva il Collegio che l'affermazione del mancato incasso del prezzo delle fatture di vendita, e dunque dell'iva, è rimasto privo di riscontro. In tale ambito, non risulta in atti che l'imputato abbia emesso note di accredito secondo la previsione dell'art. 26 comma 2 del d.p.r. 633/1972. Mentre per quanto riguarda l'allegazione di avere proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* legge fall., esso risulta *per tabulas* posteriore alla scadenza dell'omissione in quanto inserito in un piano di risanamento industriale per gli anni 2014-2018.

L'invocata forza maggiore è, a fortiori, insussistente.

Con riferimento al tema della rilevanza della circostanza di forza maggiore quale causa di esclusione della punibilità, la giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo ermeneutico costante (anche richiamato nella sentenza impugnata) affermato che essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antiggiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità (Sez. 4, n. 8089 del 13/05/1982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4, n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191) e rileva come causa esclusiva dell'evento, ma mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018). Presupposto indefettibile per la verifica di una causa di forza maggiore è l'individuazione di un fatto imponderabile, impreveduto e non prevedibile, estraneo alla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile l'evento costituito e comporta, nei reati omissivi, qual è quello in esame, l'assoluta impossibilità del comportamento doveroso omesso.

Da tale affermazione discende, quale corollario, che nei reati omissivi integra causa di forza maggiore solo l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà a porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Il che non è rilevabile nel caso in esame.

6. Il secondo motivo di ricorso è per un verso privo della necessaria critica censoria nella parte in cui lamenta la misura della pena base superiore al limite minimo edittale e, per altro verso, non proponibile in questa sede.

Quanto alla censura di omessa motivazione sulla dosimetria della pena mette conto di rilevare che la sentenza impugnata ha confermato la misura della pena base di mesi otto di reclusione (di poco superiore al minimo edittale) come inflitta dal giudice di primo grado che l'ha così quantificata in ragione dell'entità dell'omissione.

Infine, il motivo sulla disposta confisca per equivalente è inammissibile nella misura in cui chiede la revoca/riduzione della misura della confisca in ragione del pagamento del debito tributario neppure documentato, pagamento del debito tributario che, in ogni caso, potrà essere fatto valere in sede di esecuzione della confisca.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09/09/2020